

C O M U N E D I I G L E S I A S

(PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS)

REGOLAMENTO SUGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 13.04.2015

Articolo 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune di Iglesias in enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituzioni e fondazioni culturali.

Articolo 2 - Principi generali

1. Nella scelta dei propri rappresentanti l'Amministrazione si ispira a principi che assicurino il buon andamento e l'imparzialità e siano diretti a garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'organizzazione alla quale i rappresentanti sono preposti.
2. Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni deve essere osservato il principio della non cumulabilità delle cariche ed assicurate le condizioni di pari opportunità di genere.

Articolo 3 - Competenza alla nomina, alla designazione ed alla revoca

1. In tutti i casi nei quali la competenza delle nomine o delle designazioni è genericamente attribuita al Comune, vi provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al presente regolamento stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La competenza alle revoche è attribuita esclusivamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende speciali, Istituzioni, Consorzi, Associazioni tra Comuni, società di capitali e consortili, Istituzioni culturali, Fondazioni culturali devono:
 - a. avere l'esercizio di diritti civili e politici, possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e non versare in alcuna condizione di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili;
 - b. disporre di specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti ed essere in possesso di comprovata esperienza adeguata alle caratteristiche dell'attività che dovrà essere svolta e in relazione agli obiettivi del Comune;
 - c. essere in possesso di requisiti emergenti dall'iscrizione in albi professionali, incarichi accademici, istituzioni di ricerca, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, ove richieste;
 - d. non essere in rapporto di parentela, in linea retta e in linea collaterale fino al quarto grado, di coniugio e di affinità fino al quarto grado con il sindaco;

- e. di non essere consulente che presta opera a favore del comune o dell'ente, azienda o istituzione al quale si riferisce la nomina o la designazione o a favore di enti concorrenti con il medesimo;
 - f. non essere titolare, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in servizi, appalti, esazioni di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di impresa od ente concorrenti con il medesimo;
 - g. non essere già nominati o designati rappresentanti del comune presso altri enti, aziende od istituzioni. È comunque concessa la facoltà di opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina;
 - h. non possono essere nominati coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (articolo 1 comma 734 L. 27/12/20006 n. 296, a meno che, ai sensi della circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria regolarmente approvata);
 - i. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconfiribilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013;
1. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità o ineleggibilità indicata al comma 1 comporta la revoca della relativa nomina o designazione.

Articolo 5 - Presentazione delle candidature

1. Le nomine e le designazioni devono essere precedute da adeguata pubblicità all'Albo Pretorio on line del Comune di Iglesias e sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Le pubblicazioni devono contenere:
 - a. la denominazione dell'Ente, Azienda o Istituzione e l'indicazione della carica per cui occorre procedere alla nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo delle funzioni, competenze e capacità professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico;
 - b. i requisiti per la nomina o designazione;
 - c. la data entro cui deve essere presentata la proposta di candidatura;
 - d. il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica d'interesse;
 - e. la durata dell'incarico.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere presentate dai singoli candidati attraverso apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune di Iglesias comprendente la domanda di partecipazione e un facsimile di curriculum vitae. Le candidature sono accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 6 - Valutazione delle candidature, nomina e designazione

1. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, la procedura per l'istruttoria relativa alle nomine e designazioni è articolata come segue:
 - a. il Sindaco procede a nominare una commissione, formata da tre componenti scelti, di norma, tra la dirigenza dell'ente, incluso il Segretario generale, che esamina tempestivamente le candidature pervenute;
 - b. la Commissione, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, rassegna al Sindaco un giudizio di idoneità a ricoprire l'incarico messo a bando;
 - c. ai componenti della Commissione non è dovuto alcun emolumento, neppure sotto forma di gettone di presenza.
2. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, nel rispetto della sua autonomia decisionale procede alla nomina con apposito decreto, congruamente motivato.
3. Una volta proceduto alla nomina o designazione, il Sindaco provvede ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile.
4. I decreti di nomina sono pubblicati sull'albo Pretorio del Comune di Iglesias e sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente2

Articolo 7 - Doveri dei rappresentanti

1. I rappresentanti del Comune di Iglesias sono tenuti a:
 - a. conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi del Comune;
 - b. inviare al Sindaco, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Ente di cui fanno parte e tutte le volte in cui lo stesso ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta. Detta relazione sarà trasmessa dal Sindaco ai capigruppo consiliari per opportuna conoscenza;
 - c. Intervenire, su richiesta del Sindaco, per l'audizione da parte del medesimo, nonché su richiesta del Presidente del Consiglio comunale per udienze conoscitive di natura consiliare.

Articolo 8 - Durata degli incarichi

1. La durata dell'incarico è quella fissata dalle fonti che disciplinano la nomina o la designazione. Gli incarichi non potranno essere ricoperti dal medesimo soggetto per oltre due mandati consecutivi.
2. Quando la durata dell'incarico è generalmente riferita alla durata del mandato dell'organo competente alla nomina o alla designazione l'incarico cessa alla scadenza del mandato dell'organo che vi ha provveduto.

3. Le nomine e le designazioni vanno effettuate dall'organo competente entro e non oltre 45 giorni dal proprio insediamento.
4. Alla scadenza dell'incarico, il rappresentante non potrà essere nominato nello stesso, o in un altro Ente, Azienda, Istituzione o Società del Comune, qualora abbia riportato sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva della magistratura contabile per responsabilità erariale o sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna del Giudice ordinario a seguito di esercizio di responsabilità per fatti occorsi nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 9 - Revoca

1. Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:
 - a) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
 - b) nei casi di accertata incompatibilità o sopravvenuta ineleggibilità ed incandidabilità;
 - c) mancato rispetto nell'esercizio della rappresentanza degli indirizzi programmatici dati dall'Amministrazione;
 - d) che abbiano riportato sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura contabile o della magistratura ordinaria per fatti commessi nell'esercizio dell'attività svolta quale rappresentante dell'Ente.
2. Il provvedimento di revoca deve essere sempre preceduto dalla formalizzazione, in forma scritta, delle contestazioni circa le inadempienze o situazioni che lo determinano per fornire, in forma scritta, le eventuali giustificazioni e per produrre eventuale documentazione.
3. Il procedimento di revoca deve concludersi nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza del termine di difesa assegnato al rappresentante con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, nel quale il Sindaco illustra i fatti e le ragioni della decisione adottata anche non di revoca.
4. Una volta proceduto alla revoca, il Sindaco provvede ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. I decreti di revoca sono pubblici. Agli stessi è data idonea pubblicità tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente.

Articolo 10 - Dimissioni

1. Nell'ipotesi di dimissione del rappresentante il Sindaco provvede ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile e ad avviare la procedura di nomina e designazione di altro rappresentante con le modalità di cui all'articolo 6.

Articolo 11 – Governance “Iglesias servizi Srl”

1. Il Sindaco, nel rispetto dei principi del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della società “Iglesias servizi Srl”, procede alla nomina di un consiglio di amministrazione composto da un massimo di tre componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente.
2. La durata del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre anni.

Articolo 12 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nel tempo in materia.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, dalla normativa di legge eventualmente sopravvenuta e di immediata e diretta applicazione per gli Enti locali.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

INDICE

Articolo 1 - Ambito d'applicazione	2
Articolo 2 - Principi generali	2
Articolo 3 - Competenza alla nomina, alla designazione ed alla revoca.....	2
Articolo 4 - Requisiti soggettivi.....	2
Articolo 5 - Presentazione delle candidature.....	3
Articolo 6 - Valutazione delle candidature, nomina e designazione	4
Articolo 7 - Doveri dei rappresentanti	4
Articolo 8 - Durata degli incarichi.....	4
Articolo 9 - Revoca	5
Articolo 10 - Dimissioni	5
Articolo 11 – Governance “Iglesias servizi Srl”	6
Articolo 12 – Norme di rinvio	6
Articolo 13 – Entrata in vigore.....	6